

bre 1992, n. 503, e si continua a far riferimento alla disciplina previgente alla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 305 (ex 48. 429.)

Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 306 (ex 48. 236.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono.

Sopprimere il comma 9.

Segue compensazione n.19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 307 (ex 48. 428.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 60 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotte in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative

autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi e degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 308 (ex 48. 235.)

Bono, Armani, Valensise.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 52. 611
DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: due scaglioni fino alla fine dell'emendamento con il seguente: con priorità con le seguenti: in un unico scaglione nell'anno accademico o scolastico 1998-1999, per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 o che acquisiranno tali requisiti nell'anno scolastico 1999-2000.

Conseguentemente, all'A.C. 4355, articolo 2, comma 3, Tabella C, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti.

*** 0. 52. 611. 1.**

Aprèa, Vito.

Sopprimere le seguenti parole: e per quelli con maggiore età anagrafica.

0. 52. 611. 2.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le seguenti parole: età anagrafica con le seguenti: età contributiva.

0. 52. 611. 3.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, sostituire le parole da: a decorrere dall'inizio sino a: restanti casi con le seguenti: in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno accademico o scolastico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica.

52. 611.

La Commissione.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

52. 309 (ex 48. 8.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 10.

* **52. 310** (ex * 48. 513.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Frattini, Calderisi.

Sopprimere il comma 10.

* **52. 311** (ex * 48. 237.)

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 10 sopprimere le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

52. 601.

Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Entro il termine di cui al comma 10 il Governo è obbligato a dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro i tre mesi successivi.

52. 312 (ex 48. 4).

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 11, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

52. 313 (ex 48. 238).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 11, sopprimere le parole: maggiormente rappresentativi.

52. 314 (ex 48. 120).

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 315** (ex 48. 471, 48. 443, 48. 491.)

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Armosino, Masiero.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 316** (ex 48. 551.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 317** (ex 48. 401.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volonté, Marinacci, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 318** (ex 48. 152.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: dipendenti e autonomi.

* **52. 319** (ex 48. 240.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Antonio Pepe, Carlo Pace, Bono, Armani, Valensise.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, per garantire il pluralismo delle rappresentanze sindacali sono considerati equivalenti ad un'unica organizzazione sindacale quelle organizzazioni sindacali che siano tra loro legate da patti di unità d'azione o da qualsiasi altro patto che limiti la libera concorrenza tra loro.

52. 320 (ex 48. 373.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si

applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nel caso di insufficiente copertura della clausola riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 321 (ex 48. 242.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) I lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 24 aprile 1997 possono richiedere altresì la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti della tab. A del decreto legislativo citato e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo CCD.

52. 322 (ex 48. 543.)

Baccini.

Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: allo scopo di rendere possibile la attuazione di piani di riassetto industriale nel settore dei trasporti, appro-

vati dal Governo e sui quali le organizzazioni sindacali abbiano espresso il loro esplicito consenso, per le categorie dei tecnici di volo e degli assistenti di volo continueranno a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2001 e nella misura massima complessiva di 600 unità, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al succitato decreto legislativo, i quali varranno anche nei confronti dei piloti colaudatori.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 323 (ex 48. 243.)

Martini, Bono, Valensise, Savarese, Armani, Mammola, Baccini.

Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ai quali si applicano i requisiti della previgente normativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 324 (ex 48. 118.)

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Per i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto d'accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono soggette alla normativa previdenziale precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 3 per cento.

52. 325 (ex 48. 433.)

Danese.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Per i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto d'accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono soggette alla normativa previdenziale precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 326 (ex 48. 244.)

Valensise, Armani, Paolone, Fiori.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Per i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto d'accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono soggette alla normativa previdenziale precedente l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo MISTO-CDU.

52. 327 (ex 48. 370.)

Tassone, Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche, sono proporzionalmente ridotti di complessivi 300 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale a decorrere dall'anno 1998, intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente al disegno di legge A.C. n. 4355, articolo 2, tabella A, modificare gli importi come segue:

Persidenza del Consiglio dei ministri:

1998: — 300 miliardi;

1999: — 250 miliardi;

2000: — 200 miliardi.

Ministero affari esteri:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero trasporti e navigazione:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero politiche agricole:

1998: — 60 miliardi;

1999: — 50 miliardi;

2000: — 40 miliardi.

52. 328 (ex 48. 520.)

Marzano, Danese, Cicu, Marras,
Miccichè, Pagliuca, Possa,
Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 13.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo MISTO-CDU.

52. 329 (ex 48. 392.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sopprimere il comma 13.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 330 (ex 48. 246.)

Valensise, Paolone, Armani,
Bono.

Sopprimere il comma 13.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo CCD.

52. 331 (ex 48. 568.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno 1998 la perequazione automatica al costo vita sui trattamenti pensionistici dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di essa sostitutive od esclusive spetta entro il limite di un importo pari a cinque volte il trattamento minimo.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

52. 332 (ex 48. 393.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno 1998 la perequazione automatica al costo vita sui trattamenti pensionistici dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di essa sostitutive od esclusive spetta entro il limite di un importo pari a cinque volte il trattamento minimo.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 333 (ex 48. 248.)

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno 1998 la perequazione automatica al costo vita sui trattamenti pensionistici dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di essa sostitutive od esclusive spetta entro il limite di un importo pari a cinque volte il trattamento minimo.

Segue compensazione n. 8 del Gruppo CCD.

52. 334 (ex 48. 569.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di

perequazione delle pensioni: *a)* è applicato nella misura del cinquanta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra otto e dieci volte il trattamento minimo INPS; *b)* non trova applicazione per le fasce di importo superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.

Segue compensazione n.3 del Gruppo Misto-CDU

52. 335 (ex 48. 391.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: *a)* è applicato nella misura del cinquanta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra otto e dieci volte il trattamento minimo INPS; *b)* non trova applicazione per le fasce di importo superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo CCD.

52. 336 (ex 48. 570.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo

INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo vita previsto per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: *a)* è applicato nella misura del cinquanta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra otto e dieci volte il trattamento minimo INPS; *b)* non trova applicazione per le fasce di importo superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.

Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 337 (ex 48. 247.)

Bono, Valensise.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

52. 338.

Malavenda.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: comprese tra cinque e otto volte con le seguenti: cinque volte.

52. 339.

Malavenda.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non trova applicazione per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni e il reddito del nucleo familiare del pensionato superi di dieci volte il trattamento minimo INPS.

52. 340 (ex 48. 143.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non trova applicazione per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni.

52. 341 (ex 48. 144.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non trova comunque applicazione per le fasce di importo superiori a tre volte il predetto trattamento minimo, qualora l'importo della pensione ecceda l'ammontare del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro per il lavoratore attivo con la medesima qualifica o livello di uscita del pensionato.

52. 341-bis (ex 48. 141.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, aggiungere, infine, il seguente periodo: il presente comma si applica solo ai trattamenti pensionistici dovuti da gestioni previdenziali che usufruiscono o hanno usufruito delle contribuzioni dello Stato.

52. 342 (ex 48. 530.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 14.

* **52. 343.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 14.

* **52. 344** (ex 48. 463.)

Frattini.

Sostituire il comma 14, con il seguente:
i trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro.

Conseguentemente:

per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 345 (ex 48. 250.)

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 346 (ex 48. 256.)

Bono, Valensise, Armani.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Conseguentemente al disegno di legge n. 4355 modificare gli importi come segue:

Persidenza del Consiglio:

1998: — 120 miliardi;

1999: — 160 miliardi;

2000: — 81 miliardi.

52. 347 (ex 48. 523.)

Marzano, Danese.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

52. 348 (ex 48. 436.)

Danese.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

52. 349 (ex 48. 387.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. I trattamenti pensionistici di anzianità sono cumulabili per intero con i redditi di lavoro autonomo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo CCD.**52. 350** (ex 48. 571.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Le pensioni di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

14-bis. I redditi da lavoro autonomo conseguiti dai soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati a decorrere dall'1 gennaio 1998, a un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento, da versare all'Ente previdenziale di appartenenza del pensionato fino al raggiungimento di vecchiaia da parte del pensionato medesimo.

14-ter. Il soggetto tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto ed i relativi versamenti provvede a trattenere al pensionato, al momento della liquidazione dei compensi, l'importo del contributo di solidarietà e provvede altresì al relativo versamento a favore dell'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato, con le modalità previste per il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori subordinati o, comunque, secondo le disposizioni da emanarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero delle finanze.

14-quater. I trattamenti di anzianità di cui al comma 1 non sono cumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

14-quinquies. Le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle parti non compatibili con quanto stabilito dai precedenti commi, sono abrogate.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD.**52. 351** (48. 553.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14- Le pensioni di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

14-bis. I redditi da lavoro autonomo conseguiti dai soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati a decorrere dall'1 gennaio 1998, a un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento.

14-ter. Il soggetto tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto ed i relativi versamenti provvede a trattenere al pensionato, al momento della liquidazione dei compensi, l'importo del contributo di solidarietà e provvede altresì al relativo versamento a favore dell'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato

nel caso di trattamenti erogati dallo Stato, con le modalità previste per il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori subordinati o, comunque, secondo le disposizioni da emanarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero delle finanze.

14-quater. I trattamenti di anzianità di cui al comma i non sono cumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

14-quinquies. Le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle parti non compatibili con quanto stabilito dai precedenti commi, sono abrogate.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella C — Ministero del tesoro, legge 183/89 e legge 493/93 (articolo 12) — Difesa del suolo — UPB 7216, ridurre gli importi del seguente ammontare:

1998: - 40 miliardi;

1999: - 80 miliardi;

2000: - 80 miliardi.

52. 352 (ex 48. 582.)

Bicocchi.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Le pensioni di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

14-bis. I redditi da lavoro autonomo conseguiti dai soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati a decorrere

dall'1 gennaio 1998, a un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento.

14-ter. Il soggetto tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto ed i relativi versamenti provvede a trattenere al pensionato, al momento della liquidazione dei compensi, l'importo del contributo di solidarietà e provvede altresì al relativo versamento a favore dell'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato, con le modalità previste per il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori subordinati o, comunque, secondo le disposizioni da emanarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze.

14-quater. I trattamenti di anzianità di cui al comma i non sono cumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

14-quinquies. Le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle parti non compatibili con quanto stabilito dai precedenti commi, sono abrogate.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella C — Ministero del tesoro, legge 183/89 e legge 493/93 (articolo 12) — Difesa del suolo — UPB 7216, ridurre gli importi come segue:

1998: - 40 miliardi;

1999: - 80 miliardi;

2000: - 80 miliardi.

52. 353 (48. 583.)

Bicocchi.

Al comma 14, sopprimere il primo periodo.

52. 354.

Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: anzianità inserire le seguenti: decorrenti dal 1° gennaio 1998.

* **52. 355** (ex 48. 255).

Bono, Valensise.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: anzianità aggiungere le seguenti: decorrenti dal 1° gennaio 1998.

* **52. 356** (ex 48. 566).

Peretti, Baccini, Fabris, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: dipendenti inserire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

** **52. 357** (ex 48. 390).

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: dipendenti inserire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

** **52. 358** (ex 48. 257).

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: dipendenti inserire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

** **52. 359** (ex 48. 572).

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: redditi aggiungere le seguenti: da lavoro dipendente e.

Conseguentemente:

per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 360 (ex 48. 251).

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

52. 361.

Malavenda.

Al comma 14 aggiungere, infine, le parole: sono fatti salvi i diritti acquisiti.

52. 362 (ex 48. 510).

Possa.

Al comma 14, aggiungere, infine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 363** (ex * 48. 153).

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 14 aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

***52. 364** (ex *48. 253, 48. 29, 48. 254).

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Valensise.

Alla comma 14, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 365** (ex 48. 51, *48. 472, 48. 490).

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Armosino, Masiero.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 366** (ex * 48. 552).

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni,

Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoa.

Alla comma 14, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

* **52. 367** (ex * 48. 402).

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 14 aggiungere in fine il seguente periodo: La cumulabilità non è ammessa qualora il reddito di lavoro autonomo derivi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l'ultima azienda di appartenenza del pensionato.

52. 368 (ex 48. 134).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Sopprimere il comma 15.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 369 (ex 48. 136).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 15, sopprimere i primi tre periodi.

Conseguentemente al disegno di legge A.C. 4355 all'articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

52. 370 (ex 48. 524).

Marzano, Danese.

Al comma 15, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

52. 371 (ex 48. 258).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con: 0,1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

52. 372 (ex 48. 259).

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con: 0,5.

Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole: sostitutive o esclusive aggiungere le seguenti: nonché per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni e per quelle il cui importo della pensione ecceda l'ammontare del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro per il lavoratore attivo con la medesima qualifica o livello di uscita del pensionato.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 373 (ex 48. 139).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, sostituire le parole: 0,8 con le seguenti: 0,5.

Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.

52. 374 (ex 48. 509.)

Marzano, Danese.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: di 0,8 con le seguenti: di 0,6.

* **52. 375** (ex 48. 260, 48. 262, 48. 261, 48. 28.)

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Valensise, Armani, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: di 0,8 con: di 0,6.

Segue compensazione n. 1 del gruppo CDD.

* **52. 376** (ex 48. 555.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: di 0,8 con le seguenti: di 0,6.

Segue compensazione n. 3 del gruppo MISTO-CDU.

* **52. 377** (ex 48. 375, 48. 404.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Al comma 15, primo periodo, le parole: 0,8 sono sostituite con le seguenti: 0,6.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le cifre: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* **52. 378** (ex 48. 50, 48. 441, 48. 473, 48. 489.)

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Masiero, Armosino.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con le seguenti: 0,6.

* **52. 379** (ex 48. 181.)

Bastianoni.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 con le seguenti: di 0,6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

* **52. 380** (ex 48. 140, 48. 154.)

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15 sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

52. 381 (ex 48. 142, 48. 146.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

a) non trova applicazione per le pensioni di anzianità erogate con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni.

52. 382 (ex 48. 145.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: 0,3 con: 0,1.

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: sostitutive o esclusive inserire le seguenti: nonché per le pensioni di anzianità con anzianità contributiva effettiva inferiore a venticinque anni e per quelle il cui importo della pensione ecceda l'ammontare del trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro per il lavoratore attivo con la medesima qualifica o livello di uscita del pensionato.

52. 383 (ex 48. 138.)

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le

somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 384 (ex 48. 263. - 48. 264 - 48. 265. - 48. 27)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Armani, Valensise, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* non inferiore al 3 per cento.

52. 385 (ex 48. 440. - 48. 474. - 48. 49. - 48. 488)

De Ghislanzoni Cardoli, Danese, Masiero, Armosino.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo

dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD.

52. 386 (ex 48. 556.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoa.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52.387 (ex 48. 155.)

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

52. 388 (48. 405.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 15, aggiungere i seguenti periodi: A decorrere dal 1° gennaio 1998, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il contributo dovuto alla gestione previdenziale può, a richiesta, essere ridotto nella misura del 50 per cento. La differenza con l'aliquota di contribuzione piena è versata dagli stessi soggetti, con le procedure ordinarie vigenti per i contributi trimestrali degli artigiani, a partire dal quarto anno successivo a quello di iscrizione all'albo, con una dilazione nel periodo massimo di sei anni. Le somme dilazionate vanno maggiorate di interessi in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente.

52. 389 (ex 48. 179.)

Bastianoni.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scultori, pantografisti,

tornitori a mano, pittori, decoratori e rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973 n. 887 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.

52. 621. (nuova formulazione)

Governo.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 390 (ex 48. 266.)

Bono, Armani, Valensise.